

(N. 2215)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1957

Modifiche al regio decreto-legge 27 marzo 1939, n. 571, convertito nella legge 23 giugno 1939, n. 916, riguardante la soppressione dell'imposta sui terreni bonificati e norme di perequazione dell'imposta fondiaria.

ONOREVOLI SENATORI. — Il testo unico delle norme per la bonifica integrale, approvato col regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nel regolare *ex novo* — tra l'altro — la materia dei benefici tributari (articoli 86 e 117) connessi alle bonifiche, ammette, esplicitamente, all'articolo 110, che le opere di bonifica concesse sotto l'imperio delle precedenti leggi (6 luglio 1875, n. 2606, 22 marzo 1900, n. 195, e 30 dicembre 1923, n. 3256) debbono essere regolate a tutti gli effetti e, perciò, anche ai fini tributari, da queste ultime disposizioni.

Per ovviare allo stato d'incertezza derivante dalla sussistenza di più norme regolanti l'esenzione dall'imposta fondiaria sul maggior reddito dei terreni bonificati, è stato, a suo tempo,

emanato il regio decreto-legge 27 marzo 1939, n. 571, convertito nella legge 23 giugno 1939, n. 916, che, all'articolo 3, mentre conferma le disposizioni portate dagli articoli 86 e 117 del testo unico 13 febbraio 1933, n. 215, dispone che « qualora successive opere di bonifica, pel medesimo comprensorio o parte di comprensorio, siano state contemplate da leggi diverse precedenti, l'accertamento avrà anche per oggetto, agli effetti del precedente comma, ciascun miglioramento, separatamente derivato dal complesso delle opere di bonifica considerate da ciascuna legge ».

Lo stesso regio decreto-legge 27 marzo 1939, n. 571, riconferma, poi, alla competenza dei Ministeri delle finanze e dell'agricoltura e delle

foreste il riconoscimento del diritto all'esenzione tributaria, mediante apposito decreto interministeriale.

Tale disposizione, se è valsa ad assicurare parità di trattamento tra tutti i contribuenti interessati, ha dato luogo a ritardi sensibili nel riconoscimento dell'esenzione, a causa delle laboriose istruttorie cui è necessariamente subordinata l'emanazione dei decreti interministeriali. E non è infrequente il caso di decreti emanati a distanza di anni dalla presentazione delle domande di esenzione, per i complessi accertamenti da eseguirsi a cura degli Uffici periferici, chiamati a verificare la sussistenza delle condizioni volute dalla legge per la concessione dell'esenzione medesima.

Sia a causa degli anzidetti motivi, che per il periodo di stasi provocato dalle vicende belliche, si è venuto a creare, in questi ultimi tempi, un arretrato notevole nel servizio in questione, con sensibile danno, principalmente, per le Amministrazioni locali, tenute a rimborsare, per ogni decreto emesso, diverse annualità di sovrimposte.

Aggiungasi che, a causa dell'incremento che hanno avuto recentemente le bonifiche in tutto il territorio nazionale, le domande di esenzione hanno raggiunto un numero elevato, per modo che le Amministrazioni centrali non potranno emettere i previsti decreti se non con ritardi notevoli.

È, inoltre, da sottolineare che il procedimento centralizzato di esenzione confermato col regio decreto-legge 27 marzo 1939, n. 571, contrasta con la moderna e razionale tendenza al decentramento amministrativo e fa eccezione alle norme che regolano la concessione delle agevolazioni tributarie relative ai miglioramenti fondiari, le quali vengono accordate, senza indugio, dagli Uffici periferici, previo accertamento delle condizioni richieste dalla legge.

Per sanare la situazione sopra delineata, appare necessario ricondurre l'esenzione in argomento nel quadro delle regole generali, tanto più che, ormai, la materia delle bonifiche è, in ogni caso, regolata dalle norme dettate dagli articoli 86 e 117 del testo unico 13 febbraio 1933, n. 215. A ciò si provvede col presente disegno di legge.

\* \* \*

*Art. 1.* — L'articolo afferma il principio generale già sancito dall'articolo 6 del decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, convertito nella legge 11 marzo 1943, n. 204, e, sia pure indirettamente, dagli articoli 4, terzo comma, e 5, primo comma, del regio decreto-legge 27 marzo 1939, n. 571, convertito nella legge 23 giugno 1939, n. 916. Secondo tale principio, il periodo di esenzione ventennale dall'imposta fondiaria sugli aumenti di reddito dei terreni, in dipendenza di opere di bonifica regolate dal testo unico 13 febbraio 1933, n. 215, non può decorrere (come, di fatto, si verifica, anche ora, con le norme attualmente in vigore e, proprio in virtù del principio generale suaccennato) che dall'anno successivo a quello in cui le singole opere componenti la bonifica hanno prodotto un miglioramento che importi una variazione di qualità di coltura o di classe nei terreni bonificati.

Non è stata riprodotta nell'articolo in esame la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 3 del predetto regio decreto-legge 27 marzo 1939, n. 571, che intendeva regolare il trattamento tributario relativo agli aumenti di reddito derivanti dalle opere di bonifica iniziate sotto l'imperio delle leggi precedenti al testo unico 13 febbraio 1933, n. 215, e ciò perchè, come è stato già accennato, la materia delle bonifiche è regolata, ormai, esclusivamente dal testo unico 13 febbraio 1933, n. 215, mentre il fatto che lo stesso regio decreto-legge 27 marzo 1939, n. 571, abroga, con l'articolo 6, le disposizioni che potevano, invece, ritenersi confermate col secondo comma dell'articolo 3, non può che rendere ardua l'interpretazione di quest'ultima disposizione.

*Art. 2.* — Giusta l'articolo 6 del regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1943, n. 204, tutte le variazioni che avvengono nello stato e nei redditi dei terreni debbono essere denunziate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate.

Detta denuncia, mentre è valida ai fini delle agevolazioni tributarie previste per i miglio-

ramenti fondiari in genere, non è produttiva di effetti nei riguardi dell'esenzione ventennale sul maggior reddito dei terreni bonificati, ostandovi il disposto dell'articolo 4 del regio decreto-legge 27 marzo 1939, n. 571, già citato, che subordina la concessione dell'esenzione stessa alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

Il primo comma del proposto articolo ovvia a tale disparità di trattamento, facendo rientrare nella procedura comune la concessione dell'esenzione di cui trattasi.

In sostanza, con detto comma, l'esenzione ventennale sul maggior reddito dei terreni bonificati viene concessa direttamente dagli uffici distrettuali delle imposte, a seguito di segnalazione degli Uffici tecnici erariali, così come si verifica per le altre agevolazioni tributarie interessanti i fondi rustici, attualmente in vigore.

Allo scopo di evitare controversie sulla natura dei miglioramenti e, in conseguenza, sul diritto alla particolare agevolazione tributaria, si richiede, tuttavia, di corredare la denuncia di variazione con un certificato del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, attestante che i miglioramenti stessi sono dipendenti da opere di bonifica eseguite in conformità delle norme sulla bonifica integrale.

La disposizione contenuta nel secondo comma sanziona la conseguenza del mancato adempimento dell'obbligo di denuncia delle variazioni di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418.

Allo stato della vigente legislazione in materia di variazioni in aumento dei redditi catastali, tale sanzione è di portata piuttosto modesta. Infatti, disponendo detto articolo 6 che « le variazioni in aumento danno luogo all'applicazione dell'imposta con effetto dal 1° gennaio dell'anno nel quale sono notificate », il contribuente inadempiente che presenti, nell'anno della notifica della variazione, la domanda di esenzione di cui al comma in esame, verrà assoggettato al pagamento dell'imposta sul maggior reddito dei terreni bonificati soltanto per l'anno in cui gli è stata notificata la variazione stessa.

Ciò non esclude, ovviamente, che in questo caso, come nel caso di tardiva presentazione della denuncia di variazione, vengano appli-

cate le sanzioni previste dal testo unico delle norme sulla dichiarazione annuale dei redditi, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1951, n. 573, modificativo del testo unico 17 settembre 1931, n. 1608, al quale fa espresso richiamo l'articolo 6 del regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418.

*Art. 3.* — L'articolo conferma le disposizioni attualmente in vigore per la risoluzione delle controversie concernenti l'accertamento degli aumenti di reddito dei terreni bonificati e la decorrenza dell'esenzione ventennale, giusta l'articolo 5 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 515.

*Art. 4.* — L'articolo, che ha il carattere di una norma transitoria, deferisce, col primo comma, alle Intendenze di finanza, competenti per territorio, l'emanazione del decreto concessivo dell'esenzione per le domande prodotte ai sensi del regio decreto-legge 27 marzo 1939, n. 571, e per le quali non sia stato emesso, alla data di entrata in vigore della nuova legge, il decreto interministeriale previsto dall'articolo 4 dello stesso regio decreto-legge n. 571.

Tale norma consente, per dette domande, la adozione di una procedura analoga a quella vigente, evitando, così, disparità di trattamento nei riguardi dei possessori di fondi rustici bonificati, non ammessi, ancora, al beneficio dell'esenzione.

La concessione di questo beneficio in base alle norme in vigore determina nella maggior parte dei casi il rimborso di diverse annualità di imposta e relative sovrimposte, stante la lentezza della procedura d'esame delle domande di esenzione.

Per ovviare ai danni che una situazione del genere comporta, principalmente, agli Enti locali (chiamati a rimborsare somme notevoli) per i loro bilanci, l'articolo in esame prevede, in luogo del rimborso, lo spostamento nel tempo della scadenza dell'esenzione, per un numero di anni pari a quello delle annualità di imposta e sovrimposte che si dovrebbero rimborsare.

*Art. 5.* — L'articolo conferma ai comma 1° e 2°, l'applicazione dei comma 1° e 3°, rispettivamente, degli articoli 3 e 4 del regio de-

## LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

creto-legge 27 marzo 1939, n. 571, nei riguardi delle domande di esenzione prodotte prima dell'entrata in vigore della nuova legge e per le quali non sia stato emesso il decreto interministeriale previsto dalle disposizioni legislative attualmente in vigore. Ciò allo scopo di assicurare ai contribuenti interessati un trattamento identico a quello di cui hanno fruito i possessori di fondi rustici già ammessi al beneficio dell'esenzione.

Sempre allo scopo di evitare una disparità di trattamento nei confronti di questi ultimi contribuenti, l'articolo in esame dispone, al terzo comma, che contro la decorrenza della esenzione stabilita dal decreto dell'Intendente

di finanza, a norma dell'articolo 4, gli interessati possono avvalersi della procedura contenziosa stabilita dal primo comma dell'articolo 3.

Tale disposizione mantiene ferma, in ultima analisi, anche nei casi di cui al precedente articolo 4, la procedura attualmente in vigore per effetto dell'articolo 4, ultimo comma, del regio decreto-legge 27 marzo 1939, n. 571.

*Art. 6.* — Con questo articolo vengono abrogate le disposizioni attualmente in vigore che non hanno più ragione d'essere, in quanto riportate nel presente disegno di legge o in contrasto con lo stesso.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il periodo ventennale di esenzione dall'imposta fondiaria sugli aumenti di reddito dei terreni bonificati, previsto dagli articoli 86 e 117 del testo delle norme per la bonifica integrale, approvato col regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui le singole opere componenti la bonifica hanno prodotto un miglioramento che importi una variazione di qualità di coltura o di classe nei terreni bonificati.

## Art. 2.

Agli effetti dell'esenzione prevista dal precedente articolo, la denuncia di variazione di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1418, deve essere corredata di un certificato del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante che la variazione è dipendente da opere di bonifica eseguite in conformità delle norme sulla bonifica integrale.

Nel caso di omessa presentazione della denuncia di variazione, l'esenzione resta limitata al periodo non ancora trascorso alla data del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita domanda di esenzione al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette, corredata del certificato indicato nel precedente comma.

## Art. 3.

Contro la decorrenza dell'esenzione, gli interessati possono, entro il perentorio termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento di esenzione, ricorrere al Ministero delle finanze che decide, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, con provvedimento definitivo, salva l'azione dinanzi all'Autorità giudiziaria per questioni di diritto.

Resta ferma la competenza delle Commissioni censuarie previste dalla legge 8 marzo

1943, n. 153, e successive modificazioni, per la risoluzione delle controversie in materia di accertamento degli aumenti di reddito dei terreni bonificati.

## Art. 4.

L'esenzione dall'imposta fondiaria sugli aumenti di reddito dei terreni bonificati per le domande prodotte ai sensi del regio decreto-legge 27 marzo 1939, n. 571, convertito nella legge 23 giugno 1939, n. 916, e per le quali non sia stato emesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto interministeriale previsto dall'articolo 4 del succitato decreto-legge, viene concessa con decreto dell'Intendente di finanza competente per territorio.

Qualora l'esenzione concessa ai sensi del precedente comma riguardi annualità d'imposta iscritte a ruolo, non si fa luogo al rimborso dell'imposta e, in tal caso, la scadenza dell'esenzione stessa viene protratta per un numero di anni pari a quello delle annualità predette.

## Art. 5.

L'esenzione ventennale per le domande di cui all'articolo 4, decorre dalla data nella quale le singole opere, anche separatamente considerate, componenti la bonifica, hanno prodotto un miglioramento che importi una variazione di qualità di coltura o di classe dei terreni bonificati.

Le domande tardive hanno effetto dall'anno successivo a quello di presentazione, per il residuo periodo di esenzione.

Contro la decorrenza dell'esenzione stabilita dal decreto dell'Intendente di finanza gli interessati possono ricorrere nei modi e termini stabiliti dal primo comma del precedente articolo 3.

## Art. 6.

Sono abrogati gli articoli 3, 4, 5 e 6 del regio decreto-legge 27 marzo 1939, n. 571, convertito nella legge 23 giugno 1939, n. 916.